



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO, in particolare, il comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del soprarichiamato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale "Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta



la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga”;

VISTO il decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'intervento denominato “Riassetto della Rete di Trasmissione Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara”, nei comuni di: Castenaso, Budrio, Minerbio, Baricella, e Malalbergo, in provincia di Bologna e nei comuni di Ferrara e Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

VISTO il punto 5 dell'articolo 4 del summenzionato decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, che stabilisce il termine per la realizzazione delle opere in anni cinque, decorrenti dal 2 marzo 2020;

VISTO altresì l'articolo 6 del summenzionato decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, che conferisce la delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;



CONSIDERATO che il progetto autorizzato con il summenzionato decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, nello specifico, prevede i seguenti interventi:

1) Elettrodotto a 132 kV “Colunga – Altedo”: Utilizzo di un tratto di circa 11 km dell'ex 220 kV, che a Sud sarà attestato alla stazione elettrica 380/132 kV di “Colunga” tramite la realizzazione di un raccordo di linea aerea a 132 kV di circa 6,6 km di lunghezza. La parte Nord del suddetto tratto di ex 220 kV sarà collegata tramite la realizzazione di un tratto di linea aerea di circa 1 km, ad uno dei due esistenti raccordi in uscita dalla Cabina Primaria (C.P.) di “Altedo”. Si verrà così a costituire il collegamento a 132 kV “Colunga – Altedo”;

2) Elettrodotto a 132 kV “Altedo – Ferrara Sud”: Utilizzo di un tratto di circa 17 km dell'ex 220 kV che nella parte a Sud sarà collegato con un tratto di linea aerea della lunghezza di circa 0,6 km ad uno dei due esistenti raccordi in uscita dalla C.P. di “Altedo”. La parte Nord, del suddetto tratto di ex 220 kV, tramite un collegamento in linea aerea di circa 3,1 km ed un tratto in cavo interrato di circa 0,6 km, verrà collegata alla C.P. di “Ferrara Sud”. Si verrà così a costituire il collegamento a 132 kV “Altedo – Ferrara Sud”;

3) Elettrodotto a 132 kV “Ferrara Sud – Centro Energia derivazione Aranova”: L'attuale collegamento tra la C.P. “Ferrara Sud” e la centrale “Centro Energia” sarà interamente sostituito con la realizzazione di un nuovo elettrodotto che manterrà lo stesso schema elettrico di connessione con la centrale fotovoltaica di “Aranova”. L'elettrodotto sarà composto da due tratte in cavo interrato, della lunghezza complessiva di circa 2 km, e due nuovi tratti di linea aerea, per una percorrenza complessiva di circa 4,1 km;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni relativo al succitato progetto, rilasciato con D.M. n. 222 del 28 luglio 2016, dall'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con l'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

VISTO altresì il D.M. n. 177 del 9 agosto 2022, con il quale la Direzione Generale Valutazioni ambientali di questo Ministero ha disposto una proroga di 5 anni, fino al 15 settembre 2026, del soprarichiamato provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 222 del 28 luglio 2016;



VISTA l'istanza, acquisita al prot. Mase n. 205292 del 11 novembre 2024, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare i lavori entro il termine di cinque anni previsto dal punto 5 dell'art. 4 del predetto decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, ha chiesto a questa Amministrazione, per conto di Terna S.p.A., giusta procura autenticata dal Notaio dott. Luca Troili in Roma, Rep. n. 46497/26980 del 20/09/2021, il rilascio in proprio favore di una proroga di mesi 36 (trentasei), decorrenti dal 2 marzo 2025, del predetto termine di ultimazione dei lavori, nonché una proroga di mesi 24 (ventiquattro) dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), l. 34/2022;

VISTA la nota prot. n. 6075 del 15 gennaio 2025, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società, sia per le richieste di proroga già pervenute, sia per le future istanze, la trasmissione di una relazione tecnica asseverata esplicativa aggiornata, che contenga le pertinenti analisi in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, al fine di consentire a questo Dicastero, in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, di effettuare le sopra richiamate valutazioni in ordine all'eventuale mutamento del contesto di riferimento;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20250063817 del 27 maggio 2025, con la quale la Società ha trasmesso, ad integrazione dell'istanza di proroga già presentata, la relazione tecnica asseverata esplicativa in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, relativa alle opere autorizzate con il richiamato decreto interministeriale n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020;

VISTA la nota prot. n. 113739 del 16 giugno 2025, con la quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno l'avvio di un procedimento istruttorio, nel quale verificare con gli enti coinvolti nell'originario procedimento autorizzativo, per quanto di competenza, l'eventuale variazione del contesto di riferimento, ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti già coinvolte nel procedimento autorizzatorio del decreto originario, l'avvio del procedimento di proroga del termine di ultimazione dei lavori, dell'efficacia del decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, della dichiarazione della pubblica utilità, ex art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nonché del vincolo preordinato all'esproprio e della delega dei poteri espropriativi, ex art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di cui al Decreto Interministeriale n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020,



invitando le stesse a prendere visione della documentazione prodotta e a rendere le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in merito all'eventuale variazione del contesto di riferimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;

VISTA la nota prot. n. 222995 del 26 novembre 2025, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto dell'esito dell'iter istruttorio in oggetto, ha comunicato la conclusione positiva del suddetto procedimento di proroga (*Allegato 1*);

CONSIDERATO che, nella sopracitata istanza del 11 novembre 2024, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che i lavori di realizzazione dell'opera non sono stati ancora completati a causa di un notevole ritardo occorso per il verificarsi di successive ed imprevedibili situazioni di seguito elencate:

- il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha reso particolarmente dilatate le tempistiche, e le imprevedibili criticità legate al conflitto tra Ucraina e Russia, che hanno inoltre determinato notevoli ritardi nell'approvvigionamento delle forniture dei materiali da costruzione;
- le difficoltà di ottenere, data la complessità delle interferenze con le linee a 380 kV nell'area, le indisponibilità per effettuare l'intervento;
- le attività di asservimento, ancora in fase di completamento, non sono ancora state terminate a causa del protrarsi delle interlocuzioni per cercare di concludere bonariamente tutti gli asservimenti;
- la necessità di avviare la procedura di asservimento coattivo definitivo che non potrà quindi essere ultimata entro i termini stabiliti;

PRESO ATTO che i lavori di ultimazione dell'opera, nonché le attività di asservimento, non potranno quindi essere completati, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui al punto 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n.



19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, *“Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario”*;

VISTI gli atti di ufficio;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine di ultimazione dei lavori, previsto dal punto 5 dell'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, è prorogato di mesi 36 (trentasei), decorrenti dal 2 marzo 2025.

2. Sono altresì prorogati di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 2 marzo 2025, i termini dell'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), L. 34/2022.

Articolo 2

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)